



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
SEZIONE STACCATA DI LATINA

Bando di selezione per due tirocini formativi presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina

Ai sensi dell'art. 73 del decreto legge n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013 e successive modificazioni, è indetta la procedura per la selezione di n. 2 tirocinanti da immettere presso la Sezione staccata di Latina del T.A.R. per il Lazio (di seguito T.A.R.) a supporto dell'attività dei magistrati e nell'Ufficio del processo.

1. Requisiti di partecipazione e modalità di selezione.

La formazione è riservata ai laureati in giurisprudenza che, all'esito di un corso di laurea di almeno quattro anni:

- siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42 *ter*, comma 2, lett. g), del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (ovvero non abbiano riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non siano stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione);
- abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- non abbiano compiuto i trenta anni di età.

Qualora le domande di accesso al tirocinio superino i posti disponibili, costituiscono titolo preferenziale, nell'ordine, la media dei punteggi degli esami, il punteggio di laurea e la minore età anagrafica.

A parità dei requisiti sopraindicati, costituirà ulteriore titolo preferenziale la partecipazione a corsi di perfezionamento in materie giuridiche.

Non saranno prese in considerazione le domande di aspiranti che abbiano già svolto il tirocinio, che lo stiano svolgendo o lo abbiano a qualsiasi titolo interrotto, anche presso altri uffici giudiziari.

2. Modalità di partecipazione al periodo formativo ed obblighi ad essi collegati.

Il periodo di formazione teorico-pratico presso il T.A.R. avrà la durata complessiva di diciotto mesi, con una presenza minima che verrà definita in fase di assegnazione degli ammessi.

Il percorso formativo prevede che i tirocinanti, oltre che a supporto del magistrato tutor, vengano applicati, per una parte delle attività, anche presso l'Ufficio per il processo amministrativo istituito presso la Sezione giurisdizionale ai sensi dell'art. 28 del d.P.C.S. n. 9 del 29 gennaio 2018, recante il regolamento di organizzazione degli uffici della giustizia amministrativa.

Gli ammessi potranno avere accesso ai fascicoli processuali secondo modalità definite, parteciperanno alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio, salvo che il Presidente del Collegio ritenga di non ammetterli. Non potranno, ad ogni modo, avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versino in conflitto d'interessi (che dovrà essere subito segnalato) per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgano eventualmente tirocinio.

Lo svolgimento del tirocinio formativo non dà diritto ad alcun compenso e non determina l'insorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né determina obblighi previdenziali e assicurativi a carico dell'Amministrazione.

Come precisato nelle istruzioni contenute nella circolare del Presidente del Consiglio di Stato n.1632 del 3 marzo 2014, agli ammessi al periodo formativo verrà richiesto di provvedere personalmente alla copertura assicurativa per gli eventuali infortuni subiti presso gli uffici del T.A.R., o comunque occorsi a cagione del tirocinio svolto, sia per eventuali danni causati a persone o cose, mediante la produzione, prima dell'avvio del tirocinio, di due distinte polizze con massimale minimo rispettivamente di € 75.000 ed € 500.000 per sinistro.

Il tirocinio formativo potrà essere interrotto in ogni momento dal Presidente del T.A.R., anche su proposta del magistrato formatore o del magistrato preposto all'Ufficio del processo, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, avendo altresì riguardo ai potenziali rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio e la credibilità della funzione giudiziaria, nonché dell'immagine ed il prestigio della magistratura amministrativa, oltretutto in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti e della necessaria frequenza nella prestazione cui è tenuto il tirocinante.

Durante il periodo di tirocinio, gli ammessi non possono esercitare attività professionale innanzi al T.A.R., né possono rappresentare o difendere le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

Analogamente, per quanto concerne i tirocinanti ammessi i quali risultino svolgere attività forense presso l'Avvocatura Generale dello Stato, tenuto conto della peculiarità del patrocinio *ex lege* a questa attribuito, agli stessi sarà chiesto di impegnarsi a non svolgere attività professionale presso gli Uffici della Giustizia Amministrativa per tutta la durata del periodo formativo.

I tirocinanti possono effettuare altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione presso il T.A.R.

L'attività di tirocinio si svolgerà sotto la guida e il controllo del Presidente della Sezione, o di altro magistrato delegato, per la parte d'impegno nell'Ufficio del processo, ovvero del magistrato formatore cui saranno affidati gli ammessi.

I tirocinanti sono tenuti al rispetto delle direttive ricevute e degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni ed alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, e a mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività.

Il tirocinante in formazione che svolge o ha svolto il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato ha l'obbligo di indicare al Presidente del T.A.R. e/o al magistrato formatore, l'elenco dei procedimenti pendenti presso la Sezione trattati dagli avvocati dello studio legale presso il quale svolge o ha svolto detto tirocinio.

I tirocinanti sono ammessi ai corsi di formazione organizzati per i magistrati amministrativi e ai corsi di formazione loro specificamente dedicati e organizzati dal T.A.R.

I tirocinanti hanno inoltre accesso alle banche dati informatiche, previo rilascio di password provvisorie per la durata del tirocinio con obbligo di fornire preventivamente informazione sugli eventuali procedimenti per i quali versino in situazione di conflitto di interessi per conto proprio o di terzi.

3. Esito del procedimento formativo

Al termine del periodo formativo il magistrato formatore redige una relazione, ai sensi del comma 11 dell'art. 73 d.l. n. 69/2013, sull'esito del tirocinio svolto a supporto.

L'esito positivo dello stage, attestato dalla relazione del magistrato formatore, costituisce titolo rilevante ai sensi dei commi 11-bis, 13, 14, 15, 16, dell'art. 73, d.l. n. 69/2013; in particolare:

1. costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario;

2. è valutato per un periodo pari ad un anno di tirocinio forense e notarile;
3. è valutato per un periodo pari ad un anno ai fini della frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, fermo restando il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame;
4. costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario;
5. costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato;
6. costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato.

4. Modalità e termine per la presentazione della domanda

Gli interessati al tirocinio formativo dovranno compilare in ogni sua parte, a pena di inammissibilità, la domanda allegata e presentarla **entro e non oltre il 30 marzo 2021**, all'ufficio di Segreteria Generale del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina, Via Andrea Doria, n. 4 - 04100 Latina, tramite posta raccomandata r.r., o consegna a mano, unitamente alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione, anche a norma degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, ed una copia del documento d'identità sottoscritta dall'interessato. La domanda può altresì essere sottoscritta e inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata (pec): tarlt-segrprotocolloamm@ga-cert.it (abilitato a ricevere solo messaggi provenienti da pec).

Non si terrà conto delle domande comunque pervenute prima della pubblicazione del presente bando. Pertanto coloro i quali abbiano inoltrato tali domande, ove ancora interessati ad essere ammessi allo stage, dovranno ripresentare la domanda nel termine e con le modalità sopra specificati.

Scaduto il termine di presentazione delle domande, verrà redatta la graduatoria degli ammessi che, assieme all'avviso della data di inizio del tirocinio, verrà pubblicata mediante inserimento nel sito internet della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it).

È data comunicazione di ammissione anche all'indirizzo di posta elettronica indicata dal candidato nella domanda. Gli ammessi che non si presenteranno alla data prescritta per l'avvio del tirocinio, saranno sostituiti mediante scorrimento della graduatoria con altri candidati idonei.

5. Trattamento dati personali

Ai sensi e per gli effetti di cui al regolamento generale sulla protezione dei dati – Regolamento UE 2016/679 - e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito per le finalità di gestione della procedura in esame.

Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa www.giustizia-amministrativa.it, nonché inviato per apposita pubblicizzazione ai Dipartimenti di Giurisprudenza di: Università di Roma La Sapienza; Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"; Università Roma Tre; Università di Roma LUMSA; Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale.

Latina, 28 gennaio 2021

IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Vinciguerra